

N. 466/2013 R.G.

Il G.D.,

ha scioglimento della riserva che precede;

letti gli atti ed i documenti del procedimento;

ritenuto che il ricorso non possa essere accolto;

premesso che parte ricorrente, assume: che nel corso di una visita presso l'OFFICINA X... nell'estate del 2012, si era accorta che, su incarico della snc A... era in corso di montaggio un'opera che B... srl aveva concepito e realizzato ancora nel 2010 per la società egiziana H...; che si trattava di evoluzione della linea Fluxus; che esisteva un rapporto di collaborazione tra la A... snc e il proprio ex dipendente C..., già addetto all'ufficio tecnico di B...; che nei giorni immediatamente precedenti alle dimissioni del C... (avvenute il 29.3.2012) erano stati scaricati dal server, tramite computer in uso al C... (con password conosciuta solo dal C... e di altra dipendente in maternità) numerosi file custoditi nell'archivio e costituenti materiale riservato, così violando, oltre che norme penali, anche gli obblighi di riservatezza, correttezza e lealtà del lavoratore; che la A... snc, per effetto della collaborazione del C... e tramite l'illecita imitazione servile, aveva potuto avvantaggiarsi di conoscenze sviluppate da B..., attraverso anni di investimento; che ciò le causava grave danno;

considerato che il C... nega di essersi appropriato e di avere utilizzato di informazioni riservate; eccepisce l'inaammissibilità del sequestro di un debito proprio (quello esistente in capo ad B... nei confronti dell'ex

dipendente C per retribuzioni e TFR); eccepisce, altresì, l'indeterminatezza dell'oggetto del ricorso, in assenza di indicazione dei files asseritamente sottratti; sostiene la totale divergenza delle opere; da ultimo contesta la sussistenza del periculum in mora;

considerato, ancora, che A snc rileva che: B non ha fornito alcuna immagine chiara e dettagliata dell'opera H. i asseritamente contraffatta; mancano i presupposti dell'imitazione servile, poiché non può attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale (telaio), gli elementi strutturali del prodotto non sono visibili dal consumatore, B non documenta alcun diritto di "primogenitura" e i due prodotti presentano sostanziali differenze; manca il periculum in mora;

ritenuto che, sulla base dell'esposizione dei fatti e delle deduzioni di parte ricorrente, debba evincersi che B i ponga a fondamento della propria domanda una pretesa attività anticoncorrenziale per imitazione servile posta in essere dai resistenti (ravvisabile anche in capo ad un soggetto - il cosiddetto terzo interposto -, il quale agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta: si veda da ultimo Cass. n. 9117 del 6.6.2012; ma anche Cass. n. 17459 del 9.8.2007 e Cass. n. 6117 del 20.3.2006);

rilevato, peraltro, che, secondo consolidata giurisprudenza, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con

quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa (Cass. n. 3967 del 27/02/2004); occorre, dunque, che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma si spinga a profili del tutto inessenziali alla funzione (Cass. n. 2578 del 09/03/1998);

premesso che parte ricorrente non ha indicato gli elementi individualizzanti del proprio prodotto;

considerato, peraltro, che, nel caso di specie, la pretesa identità riguarderebbe - per quanto attiene il prodotto della ricorrente - il telaio di lampadario, vale a dire una struttura che - come si evince dai lampadari della linea Fluxus - non risulta in sé esteticamente apprezzabile da parte dei consumatori e, dunque, non costituisce "forma esteriore" del prodotto, tutelabile ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile;

considerato, poi, che, a parere di questo Giudice e sulla base della documentazione dimessa, non risulti neppure quella sovrapposibilità tra i prodotti pretesa dalla ricorrente: a proposito si osserva, a parte la diversità del telaio in sé (sbarre curve e irregolari, anche nella visuale verticale - a mo' di arco, per H. ; sbarre non curve nella visione verticale e più regolari per A. si confrontino docc. 5 e 10 ricorrente), Fluxus risulta essere lampada a sospensione, fissata al soffitto tramite cavi, ha un andamento flessuoso determinato dall'uso di barre d'acciaio curvilinee, su cui sono montati elementi in vetro che, nel loro insieme, conferiscono alla

lampada l'impressione di essere un tessuto di luce; il prodotto in contestazione, invece, è aderente al soffitto e vi scendono dei fili con particolari in vetro, che danno un'impressione generale del tutto differente rispetto a Fluxus (si confrontino i docc. 6 e 7, dal 10 a 13 ricorrente con il doc. 3 *A*);

ritenuto che, ciò esposto, ci si potrebbe esimere dall'esaminare le accuse rivolte al *C*;

rilevato, d'altra parte, che se la loro genericità (non sono stati indicati e neppure allo stato risulterebbe possibile l'indicazione – come da perizia informatica agli atti – i files che sarebbero stati scaricati) avrebbe potuto trovare supporto indiziario in una riscontrata identità o somiglianza del prodotto reperito presso Officina *X*, ciò non può dirsi avvenuto nella specie, stante la ritenuta difformità dei prodotti;

ritenuto, dunque, che assente risulta il *fumus boni iuris* della pretesa violazione dell'art. 2598 n. 1 c.c., il ricorso vada respinto;

ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza, mentre, per quanto attiene alla richiesta ex art. 96 c.p.c. del *C*, occorre rilevare che nessuna prova ha fornito lo stesso in relazione al danno patito;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del procedimento, che liquida, per ciascuna parte, in Euro 3.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 18.2.2013

Il Giudice Designato

